

**Associazione**

**BORGHI MARINARI D'ITALIA - APS**

**STATUTO**

**Art. 1**  
**(Costituzione e scopi)**

1. Ai sensi della legge n.383 del 7 dicembre 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Borghi Marinari d'Italia - APS", di seguito definita "Associazione",  
L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

2. L'Associazione ha sede in Roma in via Capo Peloro 30. Con decisione del Consiglio Direttivo, l'Associazione potrà trasferire la sede, istituire filiali, succursali e rappresentanze, nonché modificarle e sopprimerle, in Italia e all'estero, senza che si renda necessaria una modifica statutaria.

3. L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4. L'Associazione intende operare come rete di luoghi della cultura e dell'identità marinara italiana, svolgendo le seguenti attività di utilità sociale:

a) l'associazione, che non persegue finalità di lucro, opera secondo finalità mutualistiche a favore dei propri soci per promuovere lo sviluppo e la valorizzazione dei Borghi Marinari d'Italia, ovvero dei piccoli comuni e delle loro aree costiere e le loro frazioni, salvaguardando l'aspetto delle tradizioni e della cultura del posto e valorizzandone le diversità e le specificità;

b) l'associazione, attraverso programmi e azioni, concorre al miglioramento della qualità della vita delle comunità dei borghi e dei loro territori;

c) promuove in Italia e all'estero "la cultura delle eccellenze" come elemento di sviluppo territoriale e sociale dei borghi;

d) promuove in Italia e all'estero l'identità culturale italiana, in particolare la sua identità marinara;

e) promuove e sostiene in Italia il turismo sociale e accessibile con particolare attenzione alla tutela e alla salvaguardia della natura e delle aree marine oltre che alla sostenibilità ambientale;

f) favorisce con programmi e azioni per la destagionalizzazione dei flussi turistici dei Borghi marinari;

g) promuove attività di promocommercializzazione dei Borghi marinari;

h) promuove iniziative culturali e sociali, convegni, seminari, dibattiti, presentazioni di libri, corsi di formazione, premi e borse di studio sulla pesca e le attività marine;

i) promuove e valorizza la pesca e i prodotti ittici come elemento culturale e identitario dei Borghi Marinari d'Italia.

Per i suoi scopi, l'Associazione potrà assumere tutte le iniziative che si ritengano idonee a favorire la loro concreta attuazione. A titolo di esempio, l'Associazione potrà:

- a) cooperare con altre istituzioni nazionali, europee o internazionali, pubbliche o private, che abbiano finalità affini alle proprie;
- b) proporsi come luogo di incontro, confronto e studio a livello internazionale e come punto di riferimento per l'individuazione di una cultura "delle eccellenze italiane";
- c) rappresentare a pieno titolo gli interessi dei soci nei confronti dell'ONU, dell'Unione Europea, dello Stato Italiano, delle Regioni e degli enti locali in materia di promozione e sviluppo locale e conseguentemente ricevere sovvenzioni e agevolazioni pubbliche in nome e per conto dei soci pubblici;
- d) promuovere attraverso iniziative formative una maggiore consapevolezza e una maggiore professionalità nella gestione del turismo;
- e) promuovere attraverso iniziative mediatiche e/o editoriali la conoscenza dei "Borghi Marinari d'Italia";
- f) promuovere progetti a livello internazionale presso l'Unione Europea, gli Stati membri, le Regioni e le istituzioni pubbliche locali, al fine di costituire partenariati e reti collegate allo sviluppo e all'implementazione della rete dei Borghi Marinari d'Italia;
- g) creare e organizzare eventi e/o manifestazioni;
- h) assumere partecipazioni in società, associazioni o fondazioni aventi scopi affini ai propri e comunque compatibili con il loro conseguimento;
- i) promuovere e organizzare corsi di formazione professionale;
- l) porre in essere tutte le attività connesse o strumentali alle suddette, al fine di realizzare gli scopi statutari.

## **Art. 2 (Durata)**

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

## **Art. 3 (Soci)**

### 1. Qualifica dei Soci

I Soci dell'Associazione sono divisi in tre categorie:

- Soci Fondatori
- Soci Ordinari
- Soci Istituzionali

### 2. Soci Fondatori

Sono quei soci che hanno costituito l'Associazione presenti nell'atto costitutivo. Devono pagare una quota associativa annuale determinata dall'Assemblea dei Soci e aderiscono volontariamente alla Carta di Qualità e al Codice etico.

### 3. Soci Ordinari

Possono essere persone fisiche, Associazioni, Fondazioni, enti privati che condividono le finalità dell'Associazione e fanno richiesta di ammissione. Devono pagare una quota associativa annuale determinata dall'Assemblea dei Soci e aderiscono volontariamente alla Carta di Qualità e al Codice etico. L'Ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

### 4. Soci Istituzionali

Possono essere i Comuni, loro associazioni, distretti, unioni e consorzi secondo le forme e le norme delle Autonomie locali; Regioni; Altri enti pubblici e Aziende speciali di diritto pubblico; Università e Scuole; Enti Morali. Devono pagare una quota associativa annuale determinata dall'Assemblea dei Soci e aderiscono volontariamente alla Carta di Qualità e al Codice etico. L'Ammissione deve essere richiesta con delibera pubblica dell'ente e viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

### 5. Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

### 5. Esclusione e Recesso

- I Soci non in regola con il pagamento della quota associativa, vengono proposti per l'esclusione alla prima assemblea utile con provvedimento del Consiglio Direttivo, e comunque esclusi dalle iniziative dell'Associazione fino a regolarizzazione dei pagamenti stessi. La decadenza è deliberata dall'Assemblea dei Soci.
- I Soci possono altresì essere esclusi dall'Associazione per gravi motivi e in particolare per la perdita dei requisiti della Carta di Qualità su proposta del Consiglio Direttivo e con provvedimento dell'Assemblea dei Soci.
- I Soci possono recedere dall'Associazione esprimendo tale volontà attraverso delibera dell'organo istituzionale o attraverso comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Tale documentazione deve pervenire anche tramite PEC entro e non oltre il 30 settembre ed ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. Il Socio recedente è comunque tenuto ad adempiere tutte le obbligazioni già assunte fino alla esecutività del recesso.

## **Art. 4 (Quote associative)**

1. L'importo delle quote annuali dei Soci viene deliberato dal Consiglio Direttivo.

2. Le quote annuali per l'iscrizione, il rinnovo e la conferma della qualità di socio vanno corrisposte tramite bonifico bancario o sistemi di pagamento tramite moneta elettronica (carta di credito, paypal, postepay, ecc.). La quota associativa è intrasmissibile.

### **Art. 5 (Organi dell'Associazione)**

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
- Il Revisore Unico.

### **Art. 6 (Assemblea dei Soci)**

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e quindi tutti i soci in regola con il pagamento delle quote annuali e può essere ordinaria o straordinaria. Ad ogni socio corrisponde un voto.

2. Tutti i soci hanno diritto di intervento in Assemblea e diritto di voto, anche per delega. È ammessa la rappresentanza per delega di un massimo di tre soci.

3. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

4. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario ovvero su richiesta motivata presentata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale:

- a) per discutere, approvare o modificare il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) per eleggere, revocare o surrogare i componenti del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti;
- c) per stabilire gli indirizzi dell'Associazione in relazione agli scopi statutari;
- d) per approvare i regolamenti interni;
- e) per trattare tutti gli argomenti che siano di sua competenza o negli altri casi previsti dalla legge.
- f) per approvare il programma annuale delle attività;
- g) per approvare la Carta di Qualità;

- h) per approvare il Codice etico;
- i) per ratificare, in sede di approvazione del bilancio preventivo, il compenso annuale da corrispondere al Segretario, al Tesoriere e al personale della struttura tecnico-amministrativa;
- j) per approvare il regolamento per i rimborsi spesa e per le indennità di missione;

Il verbale di ogni Assemblea viene conservato agli atti.

5. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, anche su richiesta motivata ed indicante l'ordine del giorno presentata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative. È di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) l'approvazione delle modifiche allo statuto dell'Associazione;
- b) la deliberazione sulle questioni che il Presidente, il Consiglio Direttivo ed i soci ritengono opportuno sottoporre all'Assemblea in via straordinaria;
- c) la deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori determinandone i poteri.

6. I soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio a mezzo posta elettronica, con preavviso di almeno quindici giorni. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Nello stesso avviso saranno indicati anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, nel caso che la prima andasse deserta. La prima e la seconda convocazione potranno avvenire nella stessa giornata con intervallo di almeno tre ore. In seconda convocazione la deliberazione è valida, con la maggioranza dei voti degli intervenuti.

7. L'Assemblea vota di norma per alzata di mano o, su richiesta della maggioranza degli intervenuti, con votazione per iscritto.

8. Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

### **Art. 7 (Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici. Il Consiglio Direttivo, nella seduta immediatamente successiva alla nomina dei suoi componenti, elegge il Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere. I membri eletti dall'Assemblea possono rappresentare i Comuni associati. I Comuni associati sono rappresentati dal Sindaco del Comune o da suo delegato o da persona da lui designata. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano a pieno titolo il Segretario Generale e il Tesoriere. Il componente del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea non può

delegare la partecipazione in sua vece a soggetto diverso da un rappresentante del Consiglio Direttivo stesso.

2. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo inoltre:

- a) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere;
- b) stabilisce gli indirizzi generali e la politica di bilancio ed assicura il regolare andamento della gestione dell'Associazione;
- c) propone all'Assemblea il regolamento per i rimborsi spese e per le indennità di missione;
- d) propone all'Assemblea il programma annuale delle attività, il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo da approvare entro il 30 giugno di ogni anno;
- e) ha il compito di stimolare e promuovere tutte le iniziative per lo svolgimento di attività attinenti agli scopi sociali;
- f) può deliberare l'istituzione di appositi Dipartimenti e Comitati, anche permanenti, per l'istruttoria di singole questioni o per supportare l'organizzazione delle attività dell'Associazione;
- g) ha il compito di redigere e sottoporre all'Assemblea dei Soci la "Carta di Qualità" e il Codice etico; inoltre vigila sul rispetto di essi da parte dei Soci;
- h) ha il compito di individuare persone di indiscussa professionalità e prestigio nell'ambito turistico, architettonico, culturale e/o ambientale per la creazione di un Comitato Etico e Scientifico;
- i) detta gli indirizzi per aggiornare e/o modificare la "Carta di Qualità";
- j) può proporre all'Assemblea, annualmente, una quota aggiuntiva alle quote sociali, non superiore al 30% delle stesse, da destinare al potenziamento dei servizi promozionali dell'Associazione;
- k) tenta la risoluzione, in via preliminare, delle eventuali controversie insorte o insorgenti tra gli organi dell'Associazione e/o gli associati;
- l) sono di competenza del Consiglio Direttivo, inoltre, tutte le competenze non specificamente attribuite dal presente Statuto all'Assemblea o al Presidente;

assume tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, anche conferendo i necessari poteri al tesoriere o a procuratori.3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri. Il consigliere che, senza valido motivo, si sia assentato a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, è considerato dimissionario. Il Consiglio Direttivo può essere convocato in prima e seconda convocazione anche nella stessa giornata con intervallo di almeno un'ora. In seconda convocazione la deliberazione è valida, con la maggioranza dei voti degli intervenuti. Le decisioni sono prese a maggioranza; in caso di parità, è decisivo il voto del Presidente.

4. Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

5. Il Consiglio Direttivo può delegare temporaneamente le proprie attività al

Presidente o ad uno o più Consiglieri e può nominare e revocare in ogni momento procuratori per atti o categorie di atti.

6. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di appositi Dipartimenti e Comitati, anche permanenti, per l'istruttoria di singole questioni o per supportare l'organizzazione delle attività dell'Associazione.

### **Art.8 (Presidente)**

1. Il Presidente dura in carica un anno e non è rieleggibile consecutivamente.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale di atti e provvedimenti con potestà di delega.

Sovrintende alle attività dell'Associazione e all'esecuzione dei deliberati degli organi sociali.

Sottoscrive il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea dei Soci.

Pone in essere tutte le azioni per la tutela del nome e del simbolo dell'Associazione.

Cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

Adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo.

Nomina, tra i componenti del Consiglio Direttivo, i Vice Presidenti, ai quali può conferire delega su specifiche materie.

Intrattiene le relazioni con le Associazioni, con gli enti morali e culturali che si occupano di tutelare e valorizzare il paesaggio e l'eredità culturale dei Borghi marinari, e in generale con tutti coloro - comprese le organizzazioni imprenditoriali ed economiche - che possono favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione.

Promuove azioni di concertazione con le organizzazioni economiche, gli Enti Locali, le Regioni, le istituzioni dello Stato e della U.E., per favorire lo sviluppo economico e migliorare le condizioni di vita della popolazione.

In caso di impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente o dal Segretario Generale.

### **Art.09 (Segretario Generale)**

1. Il Segretario Generale affianca il Presidente nelle sue funzioni, è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica 5 anni, è rieleggibile e viene scelto tra persone con profilo professionale adeguato.

2. Svolge funzioni di responsabile organizzativo e delle relazioni di supporto del Consiglio Direttivo e del Presidente, cura l'attuazione e realizzazione dei piani e dei



programmi decisi dai due organi.

Intrattiene relazioni con i partner scelti dal Consiglio Direttivo al fine dello sviluppo e la realizzazione delle iniziative promosse in favore dell'Associazione o dei soci.

Può rappresentare L'Associazione in manifestazioni pubbliche.

Coordina e organizza attività idonee alle realizzazioni di guide, pubblicazioni, eventi e della comunicazione.

Svolge funzioni di collegamento tra gli organi dell'Associazione e i suoi soci.

Coordina ed è responsabile della struttura tecnico amministrativa.

Dirige gli uffici dell'Associazione e coordina le attività di dipendenti e collaboratori chiamati a partecipare alle iniziative dell'Associazione.

Riferisce al Presidente e al Consiglio Direttivo sul buon andamento dell'Associazione.

3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

### **Art. 10 (Tesoriere)**

1. Il Tesoriere amministra i fondi dell'Associazione, gestisce la cassa sociale e ne è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo. Elabora la bozza del bilancio preventivo e consuntivo; presenta il rendiconto annuale all'Assemblea dei Soci e assicura la contabilità corrente delle spese dell'Associazione.

2. Il Tesoriere riscuote le quote sociali e coordina le iniziative per il reperimento dei fondi. Provvede alle spese ordinarie e, previa autorizzazione del Presidente, anche alle spese straordinarie.

3. Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei libri sociali e assicura la gestione amministrativa e fiscale in conformità alle prescrizioni di legge.

4. In caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.

### **Art. 11 (Organo di controllo contabile)**

1. Il Revisore unico è nominato dall'Assemblea dei Soci.

2. Al Revisore unico sono devoluti il controllo sull'amministrazione e il controllo contabile. In particolare, il Revisore unico predispose le relazioni al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo che devono essere presentate all'Assemblea dei Soci, unitamente a quelle predisposte dal Consiglio Direttivo.

**Art. 12**  
**(Delegazioni Regionali)**

Le Delegazioni Regionali della rete dei Borghi Marinari d'Italia possono essere istituite in una Regione italiana quando ci siano almeno 4 associati. La Delegazione Regionale può eleggere un coordinatore regionale che ha il compito di coordinare la rete regionale su attività che siano in linea con la Carta di Qualità; può rappresentare l'Associazione nei confronti degli enti istituzionali della regione di appartenenza; può coordinare lo sviluppo associativo a livello locale; può proporre al Consiglio Direttivo richieste e/o progetti che siano in linea con le finalità dell'Associazione. Con atto del Consiglio Direttivo può esser sciolta una Delegazione Regionale quando siano riscontrati fatti gravi e/o inadempienze in contrasto con lo statuto sociale o che pregiudichino il prestigio e gli interessi dell'Associazione.

**Art. 13**  
**(Patrimonio e fondo di gestione)**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito: da eventuali beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione; da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e sovvenzioni di persone fisiche o giuridiche, elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio; da eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

2. L'attività corrente dell'Associazione è finanziata con il fondo di gestione, che è costituito da:

- a) quote dei Soci;
- b) proventi delle iniziative promosse dall'Associazione o alle quali partecipa;
- c) sponsorizzazioni;
- d) finanziamenti o contributi di qualsiasi genere, erogati a favore dell'Associazione da enti pubblici e privati, nazionali, europei e internazionali;
- e) rendite del patrimonio;
- f) donazioni, lasciti o erogazioni non destinate ad incrementare il patrimonio.

**Art. 14**  
**(Bilancio)**

1. L'esercizio finanziario si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e quello preventivo per il successivo esercizio.

2. I bilanci sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

**Art. 15**  
**(Durata e scioglimento)**

1. L'Associazione ha durata illimitata.

2. L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 del codice civile:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le cause di cui all'art. 27 del codice civile.

L'estinzione dell'Associazione deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria, a maggioranza qualificata dei tre quarti dei soci.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con analoghe finalità, scelta a maggioranza qualificata dei tre quarti dei soci.

**Art.16**  
**(Provvedimenti disciplinari - controversie)**

1. Previa contestazione agli interessati dei relativi addebiti, il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti di tutti i soci, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) l'ammonizione;
- b) la sospensione a termine;
- c) l'esclusione.

2. Ove non risolte da una preventiva procedura di conciliazione, tutte le eventuali controversie insorte fra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Consiglio Direttivo; essi giudicheranno *pro bono et aequo* senza formalità di procedura entro sessanta giorni dalla nomina. Il loro lodo sarà inappellabile.

**Art. 21**  
**(Norma di chiusura)**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

